



N. Protocollo: CLNV/CS/17/001

Egr. Sindaco di

Egr. Assessore Rapporti con le Istituzioni sociosanitarie

Egr. Direttore Didattico Istituto Comprensivo di

Egr. Direttore Sanitario ULSS

Egr. Prefetto di

Oggetto: *Problematiche connesse alla contemporanea attuazione della Legge 119/2017 e del D. Lgs. 65/2017 a partire dall'annualità scolastica 2017/2018 nonché alle contraddizioni con la L.27.05.1991 n.176 dello Stato occupante italiano e le analoghe direttive emanate dal C.L.N.Veneto. in materia di vaccinazioni.*

L'Autorità Nazionale Veneta, costituita dal **Comitato Liberazione Nazionale Veneto - clnveneto.ch** (soggetto di diritto internazionale) con la presente trasmette, a nome delle famiglie Venete in autodeterminazione e sotto tutela del C.L.N.Veneto, la presente lettera al fine di consentirVi la prevenzione di una emergenza sanitaria in occasione dell'anno scolastico 2017/2018.

Le vaccinazioni pediatriche di massa in atto, in conseguenza dell'applicazione della Legge N° 119 del 31/07/2017 G.U. 182 del 05/08/2017, impongono l'obbligo di inoculazione, fra gli altri, di vaccini contro malattie come Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella che contengono VIRUS VIVI, i cui foglietti informativi delle corrispondenti case farmaceutiche (di cui si riporta a titolo di esempio un estratto dal sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco l'AIFA, vedi sotto Link *) raccomandano la quarantena dei vaccinati nelle 6 settimane successive alla somministrazione, proprio al fine di evitare il contagio delle categorie meno protette come gli "individui con una ridotta resistenza alle malattie", quali i bambini e gli immunodepressi di qualsiasi età.

Dalle numerose testimonianze acquisite, non risulta al momento che medici pediatri o medici degli ambulatori vaccinali abbiano consegnato il foglietto informativo ai genitori e li abbiano informati segnalando questa fondamentale avvertenza.

Si prospetta pertanto un grave rischio sanitario per tutta la popolazione scolastica, di epidemia da virus da vaccino prodotta ed alimentata da bambini vaccinati, con i nuovi vaccini obbligatori.

Alcuni dati recenti: Epidemia di morbillo in Illinois in classi dove vi era il 100% di vaccinati; vaccini in Mongolia, 50.000 casi di morbillo, in CANADA dove la vaccinazione ha raggiunto il 99% della popolazione scattano comunque le epidemie malgrado le campagne vaccinali intensive al 99% di "copertura" ...quindi.... l'effetto così detto "gregge" è pura fantasia !

http://www.mednat.org/vaccini/effetto_gregge.htm

*Estratto del foglietto informativo del vaccino **MPRV Priorix Tetra della GLAXO:**

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_00020_0_038200_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO



Vogliono dunque le SS.LL. porre in essere ogni possibile ed utile rimedio atto a ridurre o rimuovere tale possibilità di rischio di emergenza sanitaria, ricorrendo alla possibilità offerta dall'art. 217 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e dall'art. 32 del D.Lgs. n. 112/1998, di Ordinanze Contingibili ed Urgenti, al fine di scongiurare le inevitabili conseguenze sanitarie e, in termini di diritto all'istruzione, anche di ritardo dello svolgimento dei programmi didattici.

Questa informativa è rivolta per la dovuta collaborazione e sinergia con i Sindaci, anche ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori Sanitari delle ULSS ed al Prefetto al fine di valutare tale imminente rischio sanitario di epidemia da Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella prodotto da questi vaccini per le 6 settimane successive alla loro somministrazione, ai fini dell'aggiornamento del relativo Documento di Valutazione dei rischi ex art. 17 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2

Si chiede, pertanto ai Dirigenti Scolastici di procedere urgentemente:

- Alla valutazione urgente del nuovo rischio sanitario sopra evidenziato inserendolo nel Documento di Valutazione dei rischi delle necessarie MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE, COME QUELLA DI DIRAMARE CIRCOLARI INFORMATIVE ED AVVISI PUBBLICATI SUI SITI ISTITUZIONALI E SULLE BACHECHE DELLE SCUOLE IN MERITO ALLA NECESSITÀ DELLA SUDETTA QUARANTENA.

Si invita il Sindaco

- A non entrare in contraddizione con il D. Lgs nr. 65 del 13 aprile 2017, istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015, n. 107 in merito alla Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge nr. 176 del 27 maggio 1991 (vedi allegato 1)

Al Prefetto e al Direttore Sanitario

- Prendano atto del fatto che nei Comuni della Provincia di Treviso vi sono numerosi soggetti in autodeterminazione, dichiaratisi di nazionalità veneta (L881/77), sotto tutela del CLN Veneto la cui Autorità Nazionale Veneta è Governo Provvisorio, i quali non possono essere costretti ad alcun trattamento sanitario coatto in quanto, avendo rivendicato la sovranità del Popolo Veneto e il DL 212/2010, lo stato italiano e tutti i suoi enti sono IN DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE nei Territori Veneti Occupati (da Bergamo al Friuli).
- Prendano atto che l'A.N.V. ha provveduto ad emanare un proprio disciplinare in materia vaccinale a cui i Veneti autodeterminati si attengono in maniera volontaria non coercitiva.

Invitiamo il Prefetto dello Stato occupante italiano delle Terre Venete, come previsto dalle norme internazionali a tutela dei Popoli, ad AMMONIRE LE ULSS AFFINCHE' NON SANZIONINO le famiglie Venete in autodeterminazione. Se ciò avvenisse già informiamo che dette sanzioni saranno rigettate e si provvederà alla denuncia presso le competenti sedi internazionali adibite alla tutela dei Popoli in autodeterminazione.

Si informa inoltre che la stessa identica lettera è stata inviata ai Sig.ri Ministri dell'Istruzione e della Salute dello Stato italiano ed inoltre al nostro referente ONU per la questione Veneta.



Luogo , lì

referente locale:

www.clnveneto.ch

segreteria@clnveneto.ch

3

ALLEGATO: prot.n. CLNV/CS/17/002 - COM. 1. - Estratti .S. 6 del 2017 - Scheda C

Documento elaborato da CLNV.ch – prot.n. CLNV/CS/17/002

Allegato a prot. N. CLNV/CS/17/001

COM. 1. - Estratti .S. 6 del 2017 - Scheda C

Situazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65: Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2011, n. 107.

(omissis)

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

(omissis)

Art. 1

Principi e finalità

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 12.

3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:



a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

4

(omissis)

d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;

(omissis)

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni:

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:
2. (omissis)
3. d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
4. (omissis)
5. h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.
6. (omissis)